CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Cod. I2/O11
Cod. LS /Consulenza Legale/ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000113
Data: 06/02/2020

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
AGRIGENTO

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 18 gennaio 2020, prot. n. 145 – competenze professionali dopo approvazione del progetto esecutivo.

Con riferimento alla questione posta, in base a quanto prospettato, si osserva quanto segue.

Il DM Giustizia 17 giugno 2016, e il previgente DM 31 ottobre 2013, n. 143, entrambi relativi alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, prevedono quale criterio per individuare il costo delle singole categorie componenti l'opera, nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo, il consuntivo lordo.

Il criterio di consuntivo lordo è, all'evidenza, legato al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera, e quindi il totale finale delle lavorazioni effettivamente svolte e delle prestazioni eseguite.

Nel caso di specie, relativo alla fase della direzione esecutiva dell'appalto, le prestazioni rese, a seguito dell'incremento dell'importo dei lavori progettati e regolarmente verificati, da apposita struttura di verificazione, ed approvati in linea tecnica ed amministrativa, rientrano agevolmente nella definizione di "consuntivo lordo" e, a fronte del loro svolgimento, sono attività professionali tali da essere economicamente riconosciute.

Oltre a ciò, proprio in base a quanto prospettato, sono state le esigenze nuove e sopravvenute da parte dell'Amministrazione che hanno fatto svolgere le richieste prestazioni supplementari, diverse rispetto a quelle poste a base di gara e che sono state comunque rese, accettate e non contestate.

Ne deriva che non corrispondere importi a fronte di tali prestazioni professionali provocherebbe alla Amministrazione medesima un danno, che potrebbe essere valutato dal punto di vista erariale; vi sarebbe, inoltre, una responsabilità da "contatto" o c.d. "precontrattuale", stante le prestazioni fino ad oggi svolte, che pregiudicherebbe i criteri di efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, e che potrebbero essere valutati nelle sedi opportune.

CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

La questione potrebbe essere risolta, da parte del RUP, individuando l'importo corretto da corrispondersi in base all'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi, nel caso di specie, di variante resasi necessaria per servizi supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi tecnici quali il rispetto dei requisiti di interoperabilità per i servizi forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporti per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

In base a quanto dedotto e considerato, è quindi possibile prospettare quanto sopra all'iscritto e all'Amninistrazione, segnalando, al contempo, che, in difetto, l'Amministrazione potrebbe essere soggetta a contenziosi, sia in sede civile che contabile, ove vi sarebbero per essa elevate probabilità di soccombenza.

Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)